



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **ETS E SOCIETÀ SPORTIVE: IL NODO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI COSTITUTIVI**

*Publicato il 27 Gennaio 2025 di Sabatino Pizzano*



La registrazione degli atti costitutivi di enti del terzo settore (ETS) e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) comporta un onere inatteso: **il pagamento dell'imposta di bollo**, anche se l'iscrizione al RUNTS o al RASD – che garantirebbe esenzioni – è solo futura. La Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito questa prassi, generando dubbi tra associazioni e professionisti. Un'interpretazione restrittiva delle norme rischia di ostacolare la nascita di nuovi enti, nonostante le agevolazioni previste dal legislatore.

## La controversia sull'esenzione dall'imposta di bollo

Gli ETS e le ASD/SSD senza scopo di lucro godono di **esenzioni fiscali** su atti e documenti, purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Tuttavia, **la prima registrazione degli statuti presso l'Agenzia delle Entrate richiede comunque il pagamento del bollo**, anche se l'iscrizione ai registri avverrà successivamente. La motivazione? **L'agevolazione scatta solo dopo l'ottenimento della qualifica ufficiale**, lasciando in sospeso il trattamento fiscale iniziale.

## Cosa dice la normativa?

L'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che gli ETS sono esenti dall'imposta di bollo per atti costitutivi, statuti e modifiche, purché iscritti al RUNTS. Allo stesso modo, l'art. 27-bis del DPR 642/72 riconosce l'esenzione alle ASD/SSD registrate al RASD. **Il problema nasce dal timing**: la registrazione degli statuti è un passaggio preliminare all'iscrizione ai registri, ma l'Agenzia delle Entrate interpreta le norme in modo rigoroso, negando l'esenzione finché non viene completato l'iter.

Un esempio chiarisce il conflitto: un'associazione sportiva che deposita lo statuto in attesa del riconoscimento CONI deve pagare **€200 di imposta di bollo** (per atti superiori a 100 pagine). Solo dopo l'iscrizione al RASD potrebbe richiedere un rimborso, ma i tempi dilatati e la complessità burocratica rendono il processo poco pratico.

## Il precedente delle ODV e il vuoto interpretativo

Nel 2011, la circolare n. 38 introdusse per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) la **"sospensione" del bollo** in fase di registrazione, condizionata alla successiva iscrizione al registro di settore. Questo meccanismo ha semplificato l'avvio delle ODV, ma **non è stato esteso agli ETS e alle ASD/SSD**. La disparità crea un cortocircuito: da un lato, il legislatore promuove il terzo settore con agevolazioni; dall'altro, gli uffici periferici applicano regole stringenti, aumentando i costi iniziali.

## Le conseguenze per gli enti nascenti

**L'imposta di bollo diventa un ostacolo alla costituzione di nuove realtà**, soprattutto per quelle piccole o a basso budget. Senza un intervento chiarificatore, gli enti devono anticipare spese non trascurabili, con il rischio di ritardi o rinunce. La Direzione del Veneto, in particolare, ha adottato un orientamento restrittivo, ma la mancanza di linee guida nazionali uniformi genera disparità territoriali.

## Verso una soluzione?

Servirebbe un **intervento dell'Agenzia delle Entrate** che estenda il modello "sospensivo" già applicato alle ODV, consentendo a tutti gli ETS e alle ASD/SSD di beneficiare dell'esenzione già in fase di deposito degli atti, purché si impegnino a concludere l'iscrizione ai

registri. Una modifica alla circolare 38/2011 o una pronuncia ufficiale potrebbero risolvere l'ambiguità, allineando la prassi amministrativa allo spirito agevolativo delle norme.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA